COOPERATRICI OBLATE DI S. GIOVANNI BOSCO

REGOLAMENTO

SCUOLA TIPOGRAFICA PRIVATA
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - TORINO

COOPERATRICI OBLATE DI S. GIOVANNI BOSCO

pro manoscritto

REGOLAMENTO

SCUOLA TIPOGRAFICA PRIVATA
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - TORINO

I. - Natura e scopo

1. - « *Molti* — scrisse S. Giovanni Bosco — *andrebbero volentieri in un chiostro; ma chi per l'età, chi per sanità o condizione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti* ». (Regolamento dei Cooperatori Salesiani, Capo I).

Ciò si verifica specialmente tra le donne, per cui tante, pur sentendo l'attrattiva alla vita religiosa, per diverse circostanze non possono effettuare il loro pio disegno, rimanendone spesso disorientate e scoraggiate.

Coteste anime, dando il nome a questa Associazione, « *possono continuare a stare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, e vivere come se di fatto fossero in una Congregazione religiosa* ». (Regolamento dei Cooperatori, Capo I).

2. - In seno alla Pia Unione dei Cooperatori, come sua parte integrante, è sorto il Grup-

po o Associazione delle « *Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco* », che accetta quelle Cooperatrici le quali, oltre ad osservare il Regolamento della Pia Unione, pur restando nelle proprie famiglie, intendono praticare i consigli evangelici secondo le direttive del presente Regolamento.

3. - Scopo fondamentale dell'Associazione è di far del bene alle Socie iscritte mercè un tenore di vita, per quanto è possibile, simile a quello che si tiene nella vita religiosa (Cfr. Regolamento dei Cooperatori, Capo I, 1), e di offrire loro la possibilità di partecipare attivamente all'apostolato nello spirito e con i mezzi di S. Giovanni Bosco.

4. - Come membri si accettano nubili, che siano regolarmente iscritte alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

5. - Il criterio informatore nell'accettazione delle Socie si ispirerà soprattutto alle tre virtù che in modo speciale rifulsero nella Vergine SS.ma: l'angelica modestia, l'umiltà profonda e l'ardente carità.

II. - Spirito dell'Associazione e pratiche di pietà

6. - La Cooperatrice Oblata di S. Giovanni Bosco terrà sempre presente di essere chiamata a contrapporre, nella famiglia e negli ambienti che dovrà frequentare: all'odio, l'amore ardente per Iddio e per il prossimo; alla mentalità pagana oggi tanto diffusa, l'ideale della santità cristiana; alle miserie del vizio, la castità verginale amata e vissuta; all'idolatria dei beni terreni, il perfetto distacco interiore; al culto pagano della libertà, l'obbedienza volontaria; alla mania dei piaceri e dei divertimenti mondani, l'amore alla rinunzia e alla mortificazione evangelica; ad una vita comoda e chiusa nel proprio egoismo, la dedizione generosa alla causa di Dio e delle anime, a servizio della Chiesa e nell'ambito della cooperazione salesiana, della quale intende essere elemento attivo e come di avanguardia.

Tutto ciò l'Oblata non potrà ottenere senza una profonda vita interiore ed una pietà intensamente vissuta.

7. - Oltre alle comuni pratiche religiose proprie di ogni buon cristiano, la Cooperatrice Oblata di S. Giovanni Bosco metterà ogni impegno nell'osservare la seguente *Regola di vita spirituale:*

a) Assisterà alla santa Messa e si accosterà alla santa Comunione possibilmente ogni giorno.

b) Farà quotidianamente una breve meditazione e un po' di lettura spirituale, secondo il tempo che avrà a sua disposizione.

c) Lungo la giornata reciterà la terza parte del santo Rosario e possibilmente farà una visita al SS. Sacramento, e alla sera non mancherà di fare un breve esame di coscienza.

d) Si accosterà ogni settimana, o almeno ogni quindici giorni, alla Confessione; e ogni mese farà l'Esercizio della Buona Morte.

e) Ogni anno prenderà parte ad un corso di Esercizi Spirituali chiusi, possibilmente riservati alle sole Cooperatrici Oblate di San Giovanni Bosco.

8. Le Socie coltivino con fervore le devozioni a Gesù Sacramentato, al Sacro Cuore, a Maria Ausiliatrice e ai Santi Fondatori della Famiglia Salesiana.

9. - Alla morte di ogni Oblata, le Socie locali ne suffragheranno l'anima con l'assistenza alla santa Messa, la santa Comunione, la recita del santo Rosario; e se possono, facciano celebrare una Messa di suffragio.

Ogni anno, poi, dopo la festa di Maria Ausiliatrice, ogni Sezione Locale farà celebrare una santa Messa in suffragio di tutte le Socie defunte, e ogni Oblata applicherà pure la santa Comunione e il Rosario di quel giorno.

10. - A mantenere sempre viva e operante la sua Vocazione di Oblata, ogni Socia consacrerà il suo cuore a Dio col *voto annuale privato di castità,* a giudizio del proprio Confessore.

11. - Per meglio custodire e difendere il giglio della loro purezza, le Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco praticheranno anche le virtù della povertà e dell'obbedienza, curando,

secondo il consiglio di Don Bosco, « *la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nelle suppellettili domestiche, la castigatezza nei discorsi e l'esattezza nei doveri del proprio stato* ». (Regolamento dei Cooperatori, Capo VI, 1), in rispettosa docilità alle Autorità Ecclesiastiche, ai Superiori, ai Parenti e alle prescrizioni del Regolamento.

12. - Si esercitino inoltre nella pratica delle altre virtù cristiane, specialmente della pazienza, della dolcezza e della mortificazione, per rendersi sempre più simili al Divin Maestro Gesù Cristo.

13. - Oltre all'esemplare osservanza delle mortificazioni prescritte o consigliate dalla Chiesa, le Socie praticheranno di preferenza:

a) l'accettazione delle croci e dei sacrifici della vita familiare, sociale ed apostolica;

b) l'astensione, per quanto dipende da ciascuna, da letture, spettacoli, audizioni radio, televisione, contatti sociali non conformi alla delicatezza angelica della vita di un'Oblata;

c) l'umile accettazione delle correzioni dei propri difetti da parte dei Superiori e delle Consorelle.

Si ricorda che per altre penitenze straordinarie si esige sempre l'approvazione del proprio Confessore.

14. - Le Oblate si adoperino in bel modo perchè congiunti e dipendenti compiano i doveri cristiani e vivano conforme alla legge di Dio e della Chiesa (Cfr. Regolamento dei Cooperatori, Capo VI, 1).

15. - Le insegnanti adottino e pratichino, in mezzo alla gioventù, il Sistema Preventivo di S. Giovanni Bosco, e aderiscano alla « *Unione Insegnanti Don Bosco* » ove esiste, e dove non esiste, procurino di farla sorgere.

16. - Entro i limiti della propria cultura e delle proprie possibilità, la Cooperatrice Oblata di S. Giovanni Bosco cercherà di mantenersi sempre aperta e sensibile ai più vitali problemi del tempo in cui è chiamata a vivere e ad operare, siano essi intellettuali, morali, spirituali, pedagogici, sociali.

A tale scopo saprà ben sfruttare i momenti di tempo libero che avrà, nella lettura di buoni libri e nel prender parte a corsi speciali di studio e a conferenze che possono interessarla.

17. - La Cooperatrice Oblata, infine, deve onorare la sua vocazione con la condotta esterna, avendo cura, nello spirito di Don Bosco, di essere non solo irreprensibile ovunque e sempre, ma anche di amabile esempio, perchè ne venga gloria a Dio, bene alla Chiesa e decoro al suo stesso apostolato.

Si sforzi, quindi, di essere sempre modello di sano equilibrio, interiore ed esteriore: pia, senza affettazione; modesta, ma non priva di decorosa e cristiana proprietà nella persona; riservata, ma semplice e disinvolta nei rapporti sociali; austera, ma fine ed educata nelle parole e nei modi; di amabile compagnia, ma aliena dai pettegolezzi e amante del raccoglimento; velata nella sua consacrazione a Dio, ma manifesta nel profumo della sua vita; creatura, insomma, in cui risplenda ed operi una grazia non comune — divina e umana insieme — che le apra ogni cuore, ogni casa, ogni ambiente sociale, per portarvi nostro Signore.

III. - Attività delle Cooperatrici Oblate

18. - Le Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco, quali elementi attivi della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, anzitutto ne cureranno con zelo instancabile tutte le attività, prestandosi generosamente per la buona riuscita di ogni sua iniziativa nel campo dell'apostolato e dell'organizzazione.

19. - Per questo considereranno quale loro attività primaria l'apostolato catechistico nelle sue svariate forme suggerite dai bisogni e dalle opportunità (Cfr. Regolamento dei Cooperatori, Capo II, 1).

20. - Le Oblate promuoveranno inoltre e aiuteranno con ogni mezzo le vocazioni allo stato ecclesiastico, prendendosi « *cura speciale di quei giovanetti ed anche degli adulti, che, forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio, dessero indizio di esservi chiamati, giovandoli coi loro consigli, indiriz-*

zandoli a quelle scuole, a quei collegi o a quei piccoli seminari, in cui possano essere coltivati e diretti a questo fine » (Regolamento dei Cooperatori, Capo II, 2).

21. - Uguale impegno metteranno nel favorire e incoraggiare con prudenza, specie tra le giovani, le vocazioni allo stato religioso.

22. - Sull'esempio i S. Giovanni Bosco e di S. Maria Mazzarello, le Oblate dedicheranno di preferenza le loro cure alla gioventù pericolante:

a) « *Istruendola nella fede, avviandola alle sacre funzioni e consigliandola nei pericoli* » (Regolamento dei Cooperatori, Capo II, 4).

b) Avviandola a Istituti religiosi per gli studi, e nei giorni festivi, indirizzandola agli Oratori Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice o alle opere parrocchiali.

23. - Diano la loro fattiva collaborazione a favore delle opere e iniziative della Famiglia Salesiana, in modo speciale di quelle missionarie; e preghino ogni giorno per i Salesiani, per

le Figlie di Maria Ausiliatrice e per i Cooperatori e le Cooperatrici.

24. - Si adoperino per diffondere la stampa cattolica in genere e quella salesiana in specie, libri buoni, giornali, riviste, foglietti di propaganda, ecc. per la gioventù e per il popolo (Cfr. Regolamento dei Cooperatori, Capo II, 3).

25. - Ricordando, poi, che nel pensiero di Don Bosco la Cooperatrice Salesiana deve essere un elemento attivo nella vita della Chiesa a servizio della Gerarchia, le Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco, si presteranno con generosità e zelo nelle loro Parrocchie, sostenendo e incoraggiando le varie attività cattoliche.

26. - Le Cooperatrici Oblate, infine, potranno esercitare altre opere di carità e di zelo, richieste o consigliate dai luoghi e dai tempi, d'intesa sempre con il Consiglio Centrale.

IV. - Formazione delle Socie

27. - Le appartenenti al Gruppo o Associazione « *Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco* » si distinguono in Aspiranti ed Effettive.

28. - Il periodo di prova per le Aspiranti sarà della durata di un triennio, sotto la guida di una Suora assistente, Figlia di Maria Ausiliatrice, coadiuvata da un'Oblata del Consiglio Locale.

29. - È principale dovere delle Aspiranti di istruirsi bene nel Catechismo, nella Storia Sacra e nella Storia Ecclesiastica, per rendersi sempre più atte all'apostolato catechistico; e prima di passare al secondo anno, subiranno un esame sul programma stabilito.

Dove, poi, esistono Corsi speciali per l'Abilitazione all'insegnamento della Religione, le Aspiranti che ne avessero la possibilità procurino di frequentarli, per conseguire il rispettivo diploma.

30. - Leggeranno inoltre con devoto interesse le biografie di S. Giovanni Bosco e di S. Maria Mazzarello, sforzandosi di imitarne la pietà e lo zelo per la salvezza delle anime.

31. - L'Assistente terrà unite le Aspiranti mediante opportune circolari, e avrà cura di rispondere sempre alle loro lettere e richieste.

Una volta al mese, poi, oltre ad assistere alla conferenza prescritta per i Cooperatori, ciascuna Aspirante avrà modo di conferire con l'Assistente sui suoi problemi pratici.

32. - Le Aspiranti si presteranno volentieri, per quanto loro possibile, in aiuto alle Figlie di Maria Ausiliatrice, nei Catechismi e nell'assistenza alle oratoriane, per avere modo di studiare da vicino lo spirito e i metodi educativi di S. Giovanni Bosco e di S. Maria Mazzarello.

33. - Durante il secondo anno di prova, le Aspiranti studieranno con amore il presente Regolamento, e insieme si applicheranno con metodo allo studio dell'ascetica cristiana, mentre cercheranno di completare e approfondire la loro cultura religiosa.

Come testo per la scuola di ascetica adotteranno la Filotea di S. Francesco di Sales, o altra opera che si ritenesse opportuna, e ne daranno il relativo esame.

34. - Il terzo anno di prova costituirà *l'Anno della Promessa ad esperimento.*

Al suo inizio, che si farà coincidere col 24 maggio, l'Aspirante riceverà la medaglia di Maria Ausiliatrice e farà la semplice promessa di osservare il presente Regolamento.

Metterà inoltre uno speciale impegno nel completare la sua formazione religiosa, mediante l'esercizio pratico delle virtù proprie delle anime consacrate a Dio, secondo lo spirito salesiano.

35. - In tale anno l'Aspirante farà pure oggetto del suo studio accurato il Nuovo Testamento, specie il Vangelo, nonchè il Sistema Preventivo di S. Giovanni Bosco, sostenendone il relativo esame.

36. - Ogni mese l'Aspirante del 3º anno si darà cura di conferire con l'Assistente sul mo-

do con cui riesce ad osservare il Regolamento, e sulle difficoltà che vi incontra.

L'Assistente, a sua volta, in giorno adatto, terrà a tutte una speciale conferenzina ascetica, prendendo lo spunto dal presente Regolamento, quando mancasse la parola del Salesiano.

37. - Verso il termine dell'anno, l'Aspirante chiederà al Consiglio Locale di essere accettata quale Socia Effettiva.

Dopo l'ammissione, emetterà, previo consenso del suo Confessore, il voto annuale privato di castità.

All'atto della sua accettazione, riceverà il Crocifisso dal Rappresentante del Superiore della Pia Unione dei Cooperatori.

38. - Al termine di ogni anno, l'Oblata rimarrà libera di rinnovare o meno il suo impegno con l'Associazione.

In caso affermativo, all'inizio del mese di maggio rinnoverà la richiesta di accettazione al Consiglio Locale.

La festa di Maria Ausiliatrice è la festa del-

l'Associazione. Si consiglia, quindi, alle Oblate di rinnovare in tale data il loro voto privato di castità.

39. - Qualora durante l'anno, per ragionevoli motivi, un'Oblata desiderasse di essere sciolta dal suo voto di castità, ne chiederà la dispensa al Confessore che ne abbia la facoltà.

40. - Se poi — Dio non voglia — un'Oblata cadesse in grave colpa pubblica, o si rendesse comunque indegna di appartenere all'Associazione, potrà essere dimessa dal Consiglio Locale anche prima che scada l'anno del suo impegno.

V. - Organizzazione

41. - Il Gruppo o Associazione « *Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco* » riterrà per suo legittimo Superiore il Superiore della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, che è il Reverendissimo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, il quale lo dirigerà a mezzo di un suo Delegato, che regolarmente sarà il Consigliere Capitolare incaricato dei Cooperatori.

42. - Per la sua vita interna, l'Associazione sarà retta da un *Consiglio Consultivo Centrale,* che sarà presieduto dal Delegato del Superiore della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, e sarà composto:

a) dalla Madre del Consiglio Generalizio delle Figlie di Maria Ausiliatrice che si occupa della Pia Unione dei Cooperatori;

b) dall'Assistente Centrale, Figlia di Maria Ausiliatrice, proposta dalla Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice;

c) da una Segretaria e da tre Consigliere, scelte fra le Oblate dalla Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Tanto le nomine, come gli atti del Consiglio Consultivo Centrale dovranno sempre avere l'approvazione del Superiore della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

Il Consiglio Consultivo Centrale si radunerà tutte le volte che le circostanze lo richiederanno.

43. - Il Superiore della Pia Unione affiderà ad un Salesiano il compito di curare e di assistere l'opera di formazione delle Cooperatrici Oblate di S. Giovanni Bosco.

44. - Dove il numero delle Socie lo richieda, potrà costituirsi, a giudizio del Consiglio Centrale e d'intesa con l'Ispettrice del luogo, una *Sezione Locale* delle Cooperatrici Oblate, il cui Consiglio Direttivo sarà composto:

a) da un'Assistente Figlia di Maria Ausiliatrice che ordinariamente sarà la Delegata della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

b) da una Segretaria, scelta fra le Oblate dall'Ispettrice del luogo, d'intesa con l'Assistente locale;

c) da tre Consigliere elette dalle Socie.

Il Consiglio si radunerà regolarmente una volta al mese, e in genere tutte le volte che lo richiederanno particolari esigenze.

Negli altri Centri, a giudizio del Consiglio Locale, potranno costituirsi delle *Sottosezioni,* con una Fiduciaria, nominata tra le Oblate del luogo dall'Ispettrice su proposta dello stesso Consiglio Locale.

45. - Le Consigliere locali dureranno in carica tre anni, e potranno essere rielette.

Alla loro elezione parteciperanno con voce attiva e passiva soltanto le Socie Effettive, con unico scrutinio segreto a maggioranza relativa.

Come data per la elezione delle Consigliere si sceglierà di preferenza la Festa di Pentecoste.

46. - Ogni Sezione Locale sarà diretta spiritualmente da un Salesiano, incaricato dal suo Ispettore, d'intesa con l'Ispettrice.

47. - Il Consiglio Centrale si manterrà in contatto con le singole Sezioni Locali a mezzo di apposite circolari, che trasmetteranno alle Socie le direttive e le iniziative dei Superiori.

A loro volta le Sezioni Locali invieranno ogni anno al Consiglio Centrale una relazione particolareggiata della propria attività.

48. - La Sezione dovrà avere, presso la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice più vicina, un locale adatto dove le Oblate potranno periodicamente radunarsi per le sedute del Consiglio, per le Conferenze mensili, per i Corsi di istruzione religiosa, e per qualsiasi necessità.

Si consiglia, anzi, alle Socie — dove e quando ciò sia possibile — che si incontrino spesso nella loro sede, allo scopo di cementare la loro unione, scambiarsi impressioni ed esperienze, discutere problemi e cose simili.

49. - Le eventuali sedi che il Rettor Maggiore dei Salesiani volesse concedere alle Oblate, potranno ospitare quelle Socie che lo richiedessero per ragioni di lavoro o per altro motivo riconosciuto valido dal Consiglio Cen-

trale, alle condizioni che verranno stabilite volta per volta.

In tale caso le Socie saranno tenute ad osservare un Regolamento interno, sotto la direzione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

50. - A tranquillità delle coscienze, si dichiara che le prescrizioni del presente Regolamento non obbligano, per sè, sotto pena di peccato, nè mortale nè veniale, a meno che non si tratti di cose che cadano sotto la Legge di Dio o della Chiesa.